



COMUNICATO STAMPA

00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 0684911
Telefax 0684912239

Roma, 8 maggio 2006

RIUNIONE C.A.F. LUNEDI' 8 MAGGIO 2006 – INIZIO ORE 14.00
PRESSO SEDE FEDERALE – VIA ALLEGRI 14 - ROMA

- 1) **Reclamo BACHINI JONATHAN** **RESPINTO.**
avverso la sanzione della squalifica a vita a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 301 del 30.3.2006)
- 2) **Reclamo A.S. MORTARA** **INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte.**
avverso la declaratoria di svincolo del calciatore Leonardi Nicholas (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2006)
- 3) **Rinvio DEL GIUDICE DI ULTIMA IN RELAZIONE AL RINVIO ISTANZA IN MATERIA DI DOPING DISPOSTO, infligge al calciatore Fabrizio Albonetti la sanzione della squalifica di anni 1 a decorrere dalla sospensione cautelare del 6.01.2006.**
per nuovo esame nel merito, seguito accoglimento ricorso Procura Antidoping C.O.N.I., avverso decisione C.A.F. (Com. Uff. n. 41/C del 9.3.2006), per incongruità della sanzione inflitta al calciatore Fabrizio Albonetti seguito proprio deferimento per violazione art. 1 Regolamento Antidoping di cui alla delibera della Commissione Disciplinare presso Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 218/C del 15.2.2006 – (Delibera Giudice Ultima Istanza in Materia di Doping – CONI – n. 5/06 del 19.04.2006)

- 4) Reclamo GENOA CRICKET & F.C.** **INAMMISSIBILE ai sensi dell'art. 29 comma 12 C.G.S. per rinuncia al gravame.**
avverso decisioni merito gara Sambenedettese/Genoa del 23.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 308/C del 28.4.2006)
- 5) Reclamo A.S.S. I.T.I.S. F. SEVERI** **RINVIATO su istanza di parte a nuovo ruolo.**
avverso decisioni merito gara I.T.I.S. Severi/Real Bonavigo dell'11.3.2005 e le sanzioni: della penalizzazione di punti 10 in classifica da scontarsi nella stagione 2005/2006; dell'inibizione per anni 3 inflitta ai signori Schiavo Fabio e Gianese Tiziano; dell'ammenda di €1.000,00 alla società, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 e 2, comma 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 41 del 5.4.2006)
- 6) Reclamo A.P.D. NOIR** **ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera e rimette gli atti all'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. per quanto di competenza.**
avverso la quantificazione del “premio alla carriera” relativo al calciatore Vittorio Bernardo dovuto dal F.C. Messina Peloro, ai sensi dell'art. 99 bis N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006)
- 7) Reclamo PRO VALFENERA** **RESPINTO.**
avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo merito gara Pro Valfenera/Real Baldichieri del 26.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com.- Uff. n. 45 del 13.4.2006)

- 8) Reclamo A.C. VIRTUS CESANO BOSCONO RESPINTO.**
avverso decisioni merito gara Virtus
Cesano Boscone/Cislano del 2.4.2006
(Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lombardia – Com. Uff. n. 41 del
21.4.2006)
- 9) Reclamo A.S.D. OLYMPIA CALCIO RESPINTO.
CUCCURANO**
avverso decisioni merito gara Olympia
Calcio Cuccurano/Belforte Calcio del
23.04.2006 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Marche – Com. Uff. n. 138 del
02.5.2006)
- 10) Reclamo A.P.D. CAMPETRA INAMMISSIBILE, ai sensi dell'art. 29
comma 1 C.G.S. per mancanza di
legittimazione della reclamante.**
avverso la declaratoria di inammissibilità
del reclamo dell'U.S. Calvi Noale
avverso decisioni merito gara Union S.
Martino/Calvi Noale del 30.4.2006
(Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale
Veneto – Com. Uff. n. 52 del 03.5.2006)
- 11) Reclamo U.S.D. PETROSINO RESPINTO.**
avverso decisioni merito gara
Camaro/Petrosino del 2.4.2006 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff.
n. 46 del 27.4.2006)
- 12) Reclamo A.S.D. CAMARO PARZIALMENTE ACCOLTO,
riduce a n. 2 giornate la squalifica del
campo e ad € 2.000,00 la sanzione
dell'ammenda inflitte alla reclamante.**
avverso decisioni seguito gara
Camaro/Petrosino del 2.4.2006 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff.
n. 46 del 27.4.2006)